



Per approfondimenti e contatti:
Maurizio Meduri Tel. 0732/779232
Mail: m.meduri@nrovincia.ancona.it

INCENTIVI "Apprendistato"

LAVORATORI	Giovani di età compresa tra i 15 e 29 anni (fino al giorno precedente al compimento del 30° anno di età), a seconda delle tre tipologie di apprendistato riportate sotto (15-25 anni o 18-29 anni).
AZIENDE	Datori di lavoro privati di tutti i settori di attività.
CONTRATTI AGEVOLATI	<p>Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore: soggetti della fascia di età tra i 15 e i 25 anni, in tutti i settori di attività. Giovani che non hanno assolto l'obbligo scolastico che potranno conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, ma anche iscritti a partire dal secondo anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore.</p> <p>- Apprendistato professionalizzante: giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in tutti i settori di attività pubblici e privati. E' finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal 17° anno di età.</p> <p>- Apprendistato di alta formazione e ricerca: giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in tutti i settori di attività. E' finalizzato al conseguimento di un titolo di studio universitario e di alta formazione, compresi il dottorato di ricerca, il diploma degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e il praticantato per l'accesso alle professioni che prevedono l'iscrizione ad un ordine.</p>
IMPORTO E DURATA	<p>INCENTIVI CONTRIBUTIVI: la contribuzione prevista per gli apprendisti è pari al 10%. La legge di Bilancio 2018(Legge 27/12/2017 n° 205) ha prorogato per le assunzioni(con contratto di <u>apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore</u>), effettuate nel corso del 2018, 2019, 2020, i benefici previsti dall'art.32 del d.lgs. 150/2015 ovvero:</p> <p>a) esonero dal contributo di licenziamento (art. 2, c. 31 e 32, della legge 92/2012);</p> <p>b) riduzione dell'aliquota contributiva dal 10%(di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 296/2006) al 5%;</p> <p>c) sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento dell'Aspi\Naspi(articolo 42, comma 6, lett. f del DLgs. 81/2015).</p> <p>Tali incentivi non si applicano per l'anno successivo alla qualifica dell'apprendista.</p> <p>INCENTIVI ECONOMICI: Il lavoratore può essere inquadrato fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in base alle modalità definite dalla contrattazione collettiva. In alternativa al sottoinquadramento, la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionale all'anzianità di servizio. Per il 1° e 3° tipo di contratto di apprendistato, per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.</p> <p>INCENTIVI FISCALI: Il contratto di apprendistato è escluso dal computo della base imponibile IRAP. Le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell'IRAP.</p> <p>- L' importo dell'incentivo varia a seconda della tipologia aziendale: aziende con più o meno di 9 dipendenti e della durata del periodo formativo.</p>
RIFERIMENTI	<p>Legge 27 dicembre 2017 n.205 art. 1 c.110 lett. a,b, d;d.lgs. n. 150/2015 art. 32 co.1; d.lgs. n. 81/2015; Circolare Inail n. 27/2013; D.L. 34/2014 convertito dalla L. n. 78/2014; L. n. 92/2012 (Legge Fornero); Nota MLPS n. 14994/2016; L. n. 183/2011 (c.d. Legge di Stabilità 2012); Circolare INPS n. 128/2012-</p>